

BStGer RR.2024.6 vom 20. Juni 2024

Bundesstrafgericht, 2024-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2024.6

FR: TPF RR.2024.6 du 20 juin 2024

IT: TPF RR.2024.6 del 20 giugno 2024

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l'Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 per l'Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l'Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il

- 4 -

rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1

e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia carente e non spiegherebbe in maniera sufficiente il suo coinvolgimento nei fatti oggetto d'indagine all'estero.

E. 2.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250

- 5 -

consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 2.2

In concreto, il MPC ha correttamente riassunto i fatti esposti nella rogatoria, affermando che "A. è indagato per i predetti reati, poiché ha costituito un gruppo criminale – di cui egli era l'organizzatore e che era composto anche da funzionari pubblici dell'ARMA (Asset Recovery and Management Agency, organo esecutivo centrale che si occupa della realizzazione e gestione dei beni sequestrati nei procedimenti penali) e della SETAM (ente statale incaricato della vendita dei beni sequestrati attraverso aste elettroniche) –, che vendeva beni sequestrati gestiti dall'ARMA non destinati alla vendita rispettivamente che vendeva tali beni a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato a terzi a cui assicurava l'assegnazione alle aste pubbliche della SETAM. In particolare, nel corso del

2019, il gruppo criminale organizzato da A. ha venduto illegalmente attraverso aste elettroniche della SETAM i seguenti beni sequestrati e gestiti dall'ARMA: un terreno con numero catastale 2 del valore di UAH 83'222'824.00 (corrispondente a CHF 3'209'488.20, al cambio medio UAH/CHF di 0.038565 vigente nel 2019); due terreni con i numeri catastali 3 e 4 del valore totale di UAH 80'553'130.00 (corrispondente a CHF 3'106'531.45); 2'589'200 tonnellate di sabbia fluviale del valore di UAH 173'378'010.40 (corrispondente a CHF 6'686'322.97). Sempre nel corso del 2019 il gruppo criminale organizzato da A. ha inoltre venduto, tramite le aste elettroniche della SETAM, i seguenti beni sequestrati ad un prezzo inferiore a quello del mercato: cereali, grano e olio vegetale con un valore di mercato minimo totale di UAH 119'827'520.58 (corrispondenti a CHF 4621148.33) venduti per UAH 28'526'274.00 (corrispondenti a CHF 1'100'115.75); 4'509.763 tonnellate di urea (fertilizzante) con un valore totale di UAH 67'384'254.00 (corrispondenti a CHF 2'598'673.75) vendute per UAH 13'601'914.44 (corrispondenti a CHF 524'557.83)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa: il ruolo assunto dal ricorrente stesso nel gruppo criminale che lui stesso avrebbe organizzato è descritto in maniera dettagliata ed esauriente senza che emergano errori, lacune o contraddizioni di rilievo. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta.

- 6 -

E. 3

Il ricorrente censura la violazione dell'art. 2 lett. a e b AIMP, nella misura in cui egli sarebbe perseguito in Ucraina per ragioni politiche e il procedimento penale a suo carico non rispetterebbe i principi procedurali della CEDU e del Patto ONU.

E. 3.1.1

Giusta l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero: a) non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici; b) tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; c) arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o d) presenti altre gravi deficienze.

E. 3.1.2

Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche che non si trovano sul territorio dello Stato richiedente non dispongono della qualità per invocare vizi legati alla procedura estera, dal momento che non sono loro stesse esposte a un pericolo concreto e serio di trattamento contrario ai diritti umani e ai principi del giusto processo (DTF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio

2024 consid. 3; 1C_784/2021 del 17 gennaio 2022 consid. 1.3; 1C_380/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.203+204 del 27 giugno 2023 consid. 5.2; RR.2022.30 del 18 maggio 2022 consid. 3). Può prevalersi dell'art. 2 AIMP la persona di cui è richiesta l'estradizione dalla Svizzera o, in materia di piccola assistenza, l'accusato che risiede sul territorio dello Stato richiedente e si trova così esposto a un pericolo concreto legato alla situazione che denuncia (DTF 130 II 217 consid. 8.2; sentenze 1C_540/2023 consid. 3.1; 1C_784/2021 consid. 1.3; 1C_380/2020 consid. 1.3). In caso di consegna a scopo di confisca di valori patrimoniali, la persona fisica può invocare l'art. 2 AIMP anche se non risiede sul territorio dello Stato richiedente, possibilità non prevista tuttavia in mero ambito di sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024 consid. 3.2).

E. 3.2

Nella fattispecie, oggetto della decisione impugnata non è una confisca bensì la consegna di mezzi di prova e il mantenimento del sequestro. Il ricorrente risiede a Londra, dove avrebbe depositato una domanda d'asilo (v. act. 1, pag. 9), e non si trova quindi sul territorio dello Stato richiedente. Secondo la summenzionata giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.2), egli non ha di principio il diritto di invocare l'art. 2 AIMP. Dovesse l'Ucraina chiedere l'estradizione del ricorrente, rischio ipotizzato da quest'ultimo nel suo ricorso (v. act. 1, pag. 45), toccherà alle autorità britanniche pronunciarsi ed esigere, se del caso, delle informazioni complete o delle garanzie particolari. Nella misura in cui si tratta di

- 7 -

uno Stato tenuto, come la Svizzera, al rispetto della CEDU e del Patto ONU II nonché suscettibile di doversi assumere le proprie responsabilità in virtù della giurisprudenza Soering (v. sentenza Corte EDU nella causa Soering contro Regno Unito del 7 luglio 1989, n. 14038/88), non vi è ragione di ritenere che, se del caso, la questione non sarà doverosamente esaminata dalle autorità britanniche (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_324/2017 del 14 giugno 2017 consid. 1.3). Il rischio evocato dal ricorrente non costituisce quindi un motivo per rifiutare l'assistenza. Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno disattese, senza la necessità di una loro puntuale disamina.

E. 4

L'insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella misura in cui il MPC si sarebbe limitato "ad accoppiare in modo del tutto astratto le due fattispecie incriminatrici indicate nella Domanda rogatoria con le più o meno corrispondenti disposizioni del Codice penale svizzero", non avvedendosi che il ricorrente "non può avere realizzato le fattispecie incriminatrici in questione, poiché egli non è pacificamente né funzionario pubblico, né è mai stato affidatario dei beni gestiti dall'ARMA [Asset Recovery and Management Agency]" (act. 1, pag. 57).

E. 4.1

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono

procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti adottati nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale

- 8 -

infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).

E. 4.2

In concreto, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti descritti nella rogatoria (v. supra consid. 2.2 e act. 1.10, pag. 1 e segg.) possono essere sus- sunti ai reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), abuso di autorità (art. 312 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP), per cui la condizione della doppia pu- nibilità è senz'altro ossequiata, precisato che per l'analisi di tale condizione de- vono essere presi in considerazione i reati contestati a tutte le persone indagate e non solo quelli rimproverati al ricorrente. Visto il ruolo apicale che avrebbe svolto nel gruppo criminale da lui creato si potrebbe per altro ipotizzare anche una sua partecipazione come istigatore (art. 24 cpv. 1 CP) a prescindere quindi dalla questione di sapere se fosse stato affidatario dei beni gestiti dall'ARMA risp. dal ruolo che aveva in essa (v. art. 26 CP e WYLER/MICHLIG, in: Graf [cu- ratore], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n. 3 ad art. 312 CP). Sotto il profilo dell'esame prima facie della doppia punibilità la questione non merita dunque ulteriore disamina.

E. 5.1

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

E. 5.2

Orbene, come illustrato nella rogatoria e ripreso nella decisione impugnata, il ricorrente è imputato all'estero per essere sospettato di dirigere un gruppo criminale dedito alla vendita di beni sequestrati non destinati alla vendita o venduto tali beni a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato. La relazione litigiosa può quindi essere stata toccata da flussi patrimoniali legati alle predette vendite, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale. Tenuto conto di quanto precede, nonché del danno globale di almeno fr. 11 milioni indicato dall'autorità rogante (v. act. 1.11, pag. 3), importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati ammontanti complessivamente a circa EUR 3 milioni (stato al 30 giugno 2023; v. act. 1.2, pag. 5), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro litigioso. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati

- 9 -

contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il contestato sequestro deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanzialmente sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 6

In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 7

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 7'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 10 -